

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI, BONIFICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5797 in data 08-10-2025

OGGETTO : DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA EX DELL'ART. 14-BIS DELLA L. 241/1990 E S.M.I. - MODIFICA E ADEGUAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 127/2024, DELL'AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI RINNOVATA AI SENSI DEGLI ARTT. 208 E 269 DEL D.LGS. 152/2006 ALL'IMPRESA RIVAL S.R.L. PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI NUS, LOC. LA PLANTAZ, CON P.D. 5887/2019 E MODIFICATA CON P.D. 415/2021.

Il Dirigente della Struttura Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

- richiamate la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modificazioni, e, in particolare, gli artt. 184-ter, 208 e 269, del decreto medesimo;
- considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'art. 178;

- richiamato il D.M. 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- richiamato il D.M. 69/2018, concernente il *“regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”*;
- richiamato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152/2006”*, in vigore dal 26 settembre 2024;
- richiamato in particolare l’art. 8, comma 1, del D.M. 127/2024, il quale stabilisce che *“Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente [...] un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 [...]”*;
- vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 *“Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”* e s.m.i.;
- richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 5887 in data 9 ottobre 2019, concernente *“Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi, ex art. 14bis della L. 241/1990 - modifica ai sensi dell’art. 6 del D.M. 69/2018 nonché rinnovo dell’autorizzazione, rilasciata alla società RIVAL S.r.l. con P.D. 3893/2009, per l’impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Nus, loc. La Plantaz, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006”*;
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 5175 in data 8 ottobre 2020, concernente *“Accettazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e delle DGR n. 3284/2006 e n. 1500/2013, della garanzia finanziaria presentata dall’impresa RIVAL S.r.l., con sede legale nel Comune di Nus, per l’esercizio di attività di recupero di rifiuti inerti, presso l’impianto sito in Comune di Nus, loc. La Plantaz, autorizzato con PD n. 5887 del 9 ottobre 2019”*;
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 415 in data 3 febbraio 2021, concernente *“Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi, ex. art. 14ter della L. 241/1990 - modifica dell’autorizzazione rinnovata all’impresa RIVAL S.r.l. con P.D. 5887 del 9 ottobre 2019 per l’esercizio e gestione dell’impianto di recupero rifiuti sito in comune di Nus, loc. La Plantaz, ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006”*;
- richiamata l’istanza dell’impresa RIVAL S.r.l. in data 6 dicembre 2024, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 8802/TA, tendente ad ottenere la modifica e l’aggiornamento alla disciplina del D.M. 127/2024 dell’autorizzazione al recupero di rifiuti di cui al P.D. n. 5887/2019, successivamente modificata con il P.D. 415/2021;
- dato atto che, come riportato nella documentazione allegata all’istanza sopra richiamata, la modifica dell’autorizzazione consiste sinteticamente in:
 - recepimento della nuova disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale di cui al D.M. 28 giugno 2024, n. 127;

- stralcio del CER 10 12 99 e del CER 17 08 02, non previsti dal DM 127/2024;
- aggiunta del codice CER 17 05 08 (pietrisco da massicciate ferroviarie), inerte simile a quelli già trattati e ricompreso tra quelli disciplinati dal DM 127/2024;
- aggiunta dell'operazione di recupero R5 per il CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo) come previsto del DM 127/2024, in precedenza era autorizzato solamente come R13;
- preso atto che tali modifiche all'autorizzazione si configurano come non sostanziali per quanto concerne l'applicazione Vol. IV del P.R.G.R., concernente i *“Criteri per l'individuazione delle aree non idonee e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti”* aggiornamento ottobre 2024, e pertanto sono autorizzate con Provvedimento Dirigenziale;
- richiamata la nota in data 28 gennaio 2025, prot. n. 636/TA, concernente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza sopra richiamata, nonché la convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata ex art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- richiamata la nota in data 10 marzo 2025, prot. n. 1869/TA, concernente la comunicazione di sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo e la contestuale richiesta all'impresa proponente di produrre, entro il termine di 30 giorni, la documentazione integrativa, secondo quanto emerso nelle richieste di integrazioni pervenute in sede di conferenza dei servizi semplificata;
- richiamata la nota dell'impresa RIVAL S.r.l. in data 2 aprile 2025, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 2640/TA, concernente la richiesta di proroga di 30 giorni del termine concesso per la trasmissione della documentazione integrativa, nonché la nota in data 3 aprile 2025, prot. n. 2711/TA di concessione di tale proroga;
- richiamata la nota dell'impresa RIVAL S.r.l. in data 7 maggio 2025, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 3512/TA, concernente la seconda richiesta di ulteriore proroga di 30 giorni del termine concesso per la trasmissione della documentazione integrativa, nonché la nota in data 19 maggio 2025, prot. n. 3812/TA di concessione di tale ulteriore proroga;
- richiamata la nota dell'impresa RIVAL S.r.l. in data 26 maggio 2025, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 3991/TA, concernente la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;
- richiamata la nota in data 19 giugno 2025, prot. n. 4688/TA, concernente la comunicazione di riavvio del procedimento amministrativo e la contestuale ripresa dei lavori della conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.
- rilevato che entro il termine della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato, anche impliciti, o che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, ed in particolare:
 - Str. Pianificazione territoriale - parere favorevole senza condizioni (nota in data 7 febbraio 2025, prot. n. 963/TA);
 - Str. Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette - parere favorevole senza condizioni (nota in data 27 febbraio 2025, prot. n. 1554/TA, confermato con successiva nota in data 17 luglio 2025, prot. n. 5429/TA);
 - A.R.P.A. Valle d'Aosta - parere favorevole con condizioni (nota in data 7 luglio 2025, prot. n. 5130/TA);

- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - parere favorevole con condizioni e, in particolare, *“a condizione di allegare all’istanza il piano di emergenza secondo le tematiche riportate in allegato”* (nota in data 21 luglio 2025, prot. n. 5495/TA);
- dato atto che non essendo pervenuti pareri dalle altre strutture regionali ed enti coinvolti nella Conferenza di servizi sopra richiamati, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 14-bis, comma 4 della legge n. 241/1990, si intendono acquisiti gli assensi degli stessi;
- la nota dell’impresa RIVAL S.r.l. in data 23 luglio 2025, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 5568/TA, concernente la trasmissione del piano di emergenza, secondo quanto richiesto nel parere del Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio;
- dato atto che l’istruttoria di competenza della struttura si è conclusa positivamente, nel rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale allegata all’istanza, come integrata in sede di conferenza dei servizi semplificata;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 *“Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”* e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29 maggio 2023, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale al sottoscritto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

D E C I D E

- 1) di adottare, ai sensi dell’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi semplificata relativa alla modifica e all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 127/2024, dell’autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi rinnovata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006 all’impresa RIVAL S.r.l. per l’impianto sito in comune di Nus, loc. La Plantaz, con P.D. 5887/2019, poi modificato con P.D. 415/2021;
- 2) di modificare e aggiornare, secondo la documentazione progettuale allegata all’istanza e integrata in sede di conferenza dei servizi, l’autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006 all’impresa RIVAL S.r.l. per l’impianto sito in comune di Nus, loc. La Plantaz, con P.D. 5887/2019, poi modificato con P.D. 415/2021;
- 3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2), modificata e aggiornata ai sensi dell’art. 8 del D.M. 127/2024, è valida nel rispetto puntuale delle seguenti prescrizioni:
 - a. presso l’impianto in oggetto possono essere recuperati i rifiuti non pericolosi espressamente indicati nella seguente tabella, secondo le sole attività di recupero riportate e le rispettive quantità massime:

CER e descrizione	Provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
01 04 08 - scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 17 04 07* 01 04 13 - rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	<u>Provenienza:</u> rifiuti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi (capitolo 01, famiglia 04); rifiuti dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (capitolo 10, famiglia 12);	39.000 t/a	400 t
10 12 01 - residui di miscela non sottoposti a trattamento termico 10 12 08 - scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		8.500 t/a	600 t
10 13 11 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09* e 10 13 10 17 01 01 - cemento 17 01 02 - mattoni 17 01 03 - mattonelle e ceramiche 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	<u>Caratteristiche del rifiuto in ingresso:</u> caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto non pericoloso (solo per i CER aventi codice specchio); per il CER 17 05 04 verifica anche dei limiti di colonna A (tab.1, all. 5 al tit. V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, set minimale di cui alla tabella 4.1 del DPR 120/2017, BTEX e IPA esclusi); <u>Attività di recupero:</u> - (R13) messa in riserva; - (R5) produzione di aggregato recuperato avente qualifica di End of Waste ai sensi dell'art. 3 del D.M. 127/2024, mediante fasi meccaniche interconnesse di miscelazione, selezione e cernita, frantumazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate.	114.200 t/a	11.500 t
17 05 04 - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*		15.000 t/a	5.500 t
17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*	<u>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</u> ogni lotto di End of Waste ottenuto (dimensione massima del lotto pari a 3000 m ³) deve essere conforme all'Allegato 1 al D.M. 127/2024 e deve essere utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici di cui all'Allegato 2 al D.M. 127/2024. Il rispetto delle suddette caratteristiche deve essere attestato, <u>per ogni lotto di produzione</u> , attraverso apposita dichiarazione di conformità, ex art. 5 e All. 3 al D.M. 127/2024, da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione delle autorità di controllo.	10.000 t/a	2.000 t

17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*	<u>Provenienza:</u> attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso. <u>Caratteristiche del rifiuto in ingresso:</u> caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso; inoltre, rispetto dei limiti di cui alla tabella b.2.1 per il tal quale, e della tabella b.2.2 per l'eluato, di cui all'All. 1 al D.M. 69/2018. <u>Attività di recupero:</u> - (R13) messa in riserva; - (R5) produzione di granulato di conglomerato bituminoso avente qualifica di End of Waste, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018, mediante fasi meccaniche interconnesse di frantumazione e selezione granulometrica. <u>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</u> ogni lotto di End of Waste ottenuto (dimensione massima del lotto pari a 3000 m³) deve avere le seguenti caratteristiche, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018: - utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte <i>a)</i> dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018; - rispondente agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; - conforme alle specifiche di cui alla parte <i>b)</i> dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018. Il rispetto delle suddette caratteristiche deve essere attestato, <u>per ogni lotto di produzione</u>, attraverso apposita dichiarazione di conformità, ex art. 4 del D.M. 69/2018, da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione delle autorità di controllo.	15.000 t/a	3.000 t
--	--	-------------------	----------------

- b. all'interno dell'impianto dell'impresa RIVAL S.r.l., situato in Comune di Nus, loc. La Plantaz, l'area individuata e destinata alla gestione dei rifiuti, e pertanto oggetto della presente autorizzazione ex artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/2006, è quella riportata nella planimetria di cui all'Allegato 2 (area art. 208) al presente provvedimento (Foglio 53, mappali 479 parte, 486, 491, 499, 637, nonché parte in area demaniale), tale area deve essere ben identificabile in sito;

- c. non è autorizzata la gestione (lavorazione o stoccaggio) di materiali classificati rifiuti in zone dell'impianto diverse da quella menzionata al punto precedente, allo stesso modo in tale area è vietato lo stoccaggio di materiali non attinenti alle attività di recupero (come sottoprodotti o materie prime);
 - d. in fase di esercizio, l'impianto deve essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
 - e. devono essere puntualmente rispettate le modalità di stoccaggio e di gestione dei rifiuti come descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza, integrata in sede di conferenza dei servizi, in particolare nelle planimetrie allegate al presente provvedimento;
 - f. è vietata la miscelazione dei rifiuti durante la fase di messa in riserva (R13) iniziale, che deve pertanto avvenire in modo separato per ogni singolo CER autorizzato, in cumuli distinti e ben identificati da apposita cartellonistica;
 - g. i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento, nonché i materiali lavorati ma accertati come non conformi alle caratteristiche dell'End of Waste all'esito delle verifiche analitiche, devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - h. lotti di End of Waste prodotti dalle operazioni di recupero autorizzate devono essere correttamente stoccati in cumuli separati, identificati da apposita cartellonistica, e ben distinti dai cumuli di rifiuti in attesa di lavorazione;
 - i. i lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero, cosiddetti End of Waste, devono essere destinati unicamente agli scopi specifici per i quali sono stati certificati, secondo le rispettive dichiarazioni di conformità;
 - j. devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, gli stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di igiene e sanità pubblica;
 - k. l'impresa autorizzata deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tramite il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), ai sensi dell'articolo 188-bis comma 3 del medesimo decreto;
- 4) di stabilire che, in aggiunta alle prescrizioni di cui al punto precedente, devono essere rispettate le condizioni elencate nei pareri pervenuti in sede di conferenza dei servizi semplificata:
- a. deve essere adottato un sistema di nebulizzazione d'acqua per garantire l'umidificazione costante del materiale trattato nel corso delle due fasi di frantumazione e vagliatura; tale sistema deve essere utilizzato ogni qual volta le condizioni di siccità del materiale trattato e di ventosità atmosferica determinino visibilmente la produzione e il risollevarsi di polveri durante l'esercizio dell'impianto;
 - b. provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - c. limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
 - d. devono essere utilizzati veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e si deve limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;
 - e. le operazioni di movimentazione e scarico dei materiali polverulenti devono essere condotte con la dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;

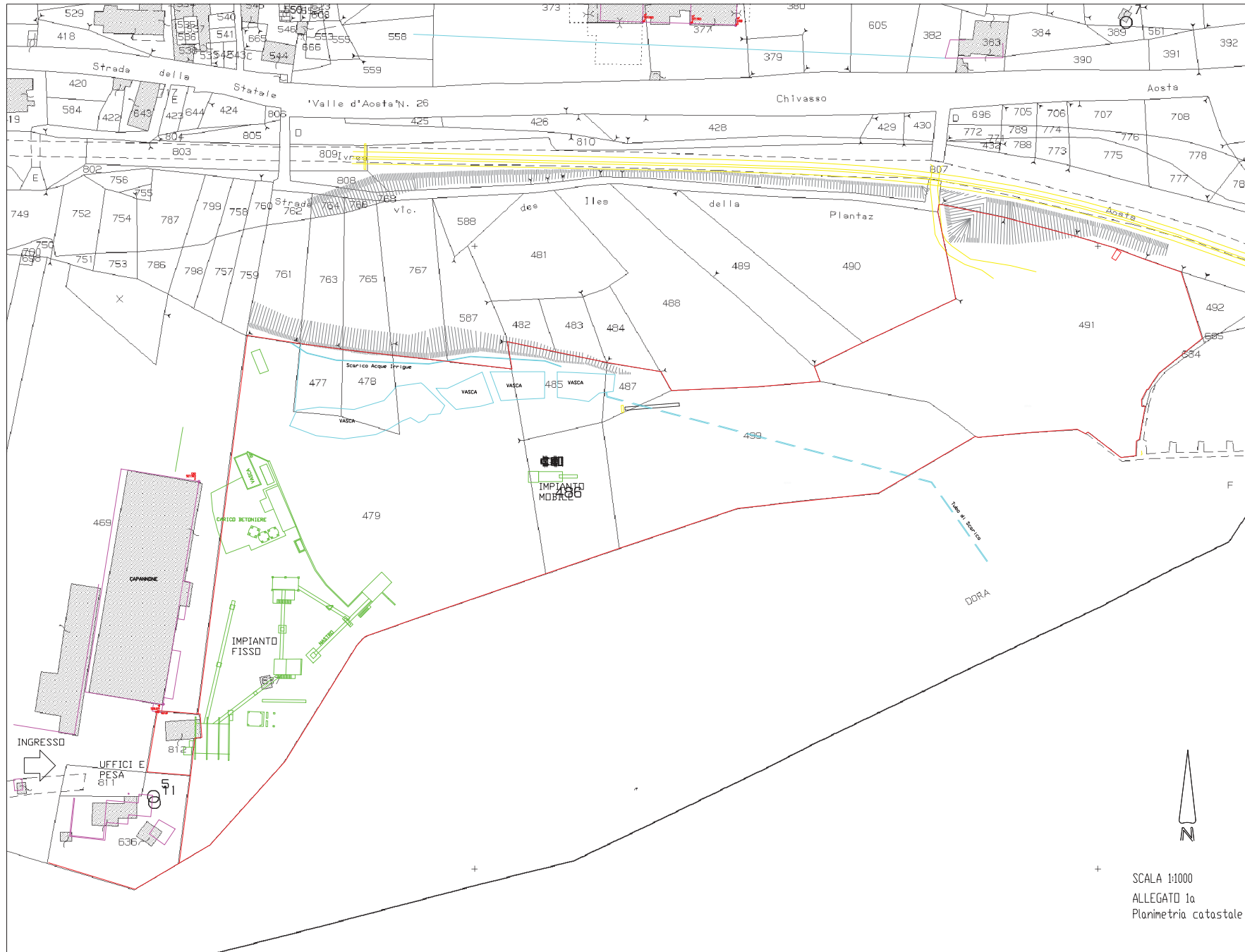
- f. deve essere assicurata una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
 - g. deve essere assicurata la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
 - h. lo stoccaggio dei materiali polverulenti deve essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, facendo ricorso allo stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti, ove disponibili o all'umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento;
 - i. devono essere rispettate le prescrizioni provvedimento conclusivo del procedimento unico (AUA) n. 232 del 24/05/2019 (rif. fascicolo n. 32577/2018) riportate al paragrafo 3 *"Prescrizioni specifiche per le emissioni acustiche"* del medesimo provvedimento;
 - j. per i rifiuti in ingresso di cui al codice EER 17 03 02 (Conglomerato bituminoso) dovrà essere dimostrato analiticamente il rispetto dei limiti di cui alla tabella b.2.1, per il rifiuto tal quale, e della tabella b.2.2, per l'eluato, dell'Allegato 1 al DM 69/2018 e smi (requisito per altro già previsto dall'istante);
 - k. per i rifiuti in ingresso di cui al codice EER 17 05 04 (Terre e rocce da scavo), come ulteriore garanzia della non provenienza da siti contaminati sottoposti a procedura di bonifica, dovrà essere dimostrato analiticamente il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 per i parametri minimi (BTEX e IPA esclusi) di cui alla Tabella 4.1 del DPR 120/2017 e smi;
 - l. devono essere rispettati, altresì, gli esiti delle prescrizioni riportate nello studio di compatibilità e nella relazione di analisi del rischio idraulico trasmesse per il presente procedimento, riportati per esteso al seguente punto 5);
- 5) di dare atto che devono essere rispettate le seguenti condizioni riportate nello studio di compatibilità e nella relazione di analisi del rischio idraulico:
- a. prendere costantemente visione del bollettino di criticità della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - b. evitare l'accesso al centro di recupero in situazioni di pericolo da inondazioni (allerta meteo di tipo 3 del Centro Funzionale della RAVA);
 - c. monitorare la sponda sinistra della Dora Baltea in occasioni di eventi pluviometrici di una certa importanza;
 - d. tenuto conto della quota raggiunta nel settore di progetto dalle acque di piena della Dora Baltea con tempo di ritorno pari a 200 anni, posizionare i cumuli di rifiuti ad una distanza di almeno 10 metri dalla sponda della Dora Baltea;
 - e. regolarizzare il piano di posa dei depositi mediante una adeguata compattazione;
 - f. tra un cumulo e l'altro garantire uno spazio sufficiente per far defluire le eventuali acque di esondazione;
 - g. utilizzare dei delimitatori fissi tipo "new jersey" per evitare che il materiale possa essere dilavato dalle acque ruscellanti;
 - h. prevedere lo stallo dei mezzi d'opera ad una distanza superiore a 10 metri dalla sponda della Dora Baltea.
 - i. seguire scrupolosamente quanto previsto nel piano di emergenza aziendale che risponde alla problematica relativa alle inondazioni.

- 6) di dare atto che le modifiche all'autorizzazione disposte dal presente provvedimento, non comportando alcun adeguamento delle garanzie finanziarie già presentate dall'impresa RIVAL S.r.l. e accettate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con il richiamato P.D. 5175/2020;
- 7) di confermare la scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 208 e 269, modificata e aggiornata con il presente provvedimento, alla data del 14 marzo 2030, come originariamente disposto dal punto 3) del P.D. 5887/2019;
- 8) di stabilire che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 9) di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, del D.M. 69/2018 e del D.M. 127/2024;
- 10) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato all'impresa interessata, al Comune competente per territorio, all'Ufficio Vigilanza del Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai servizi competenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

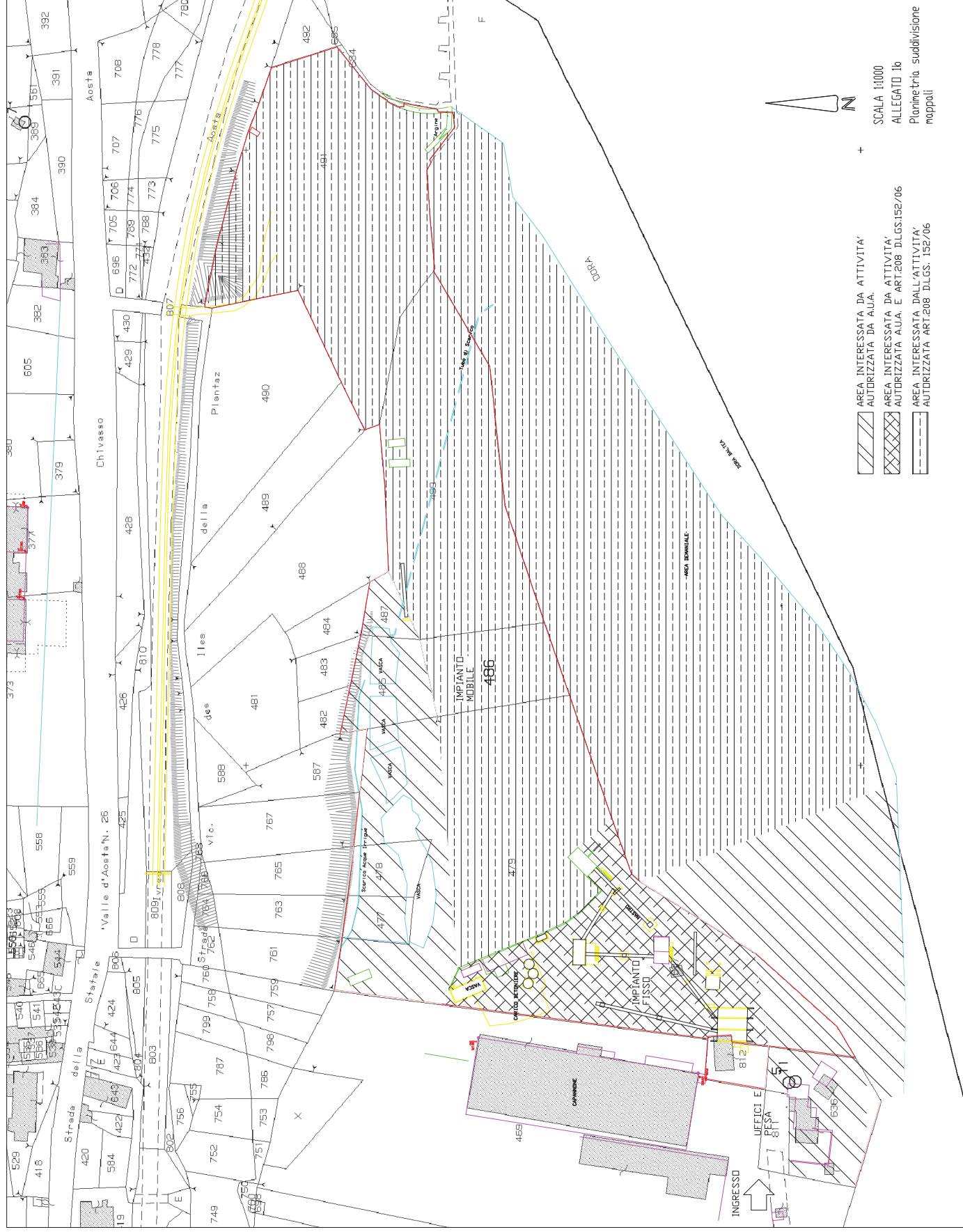
L'ESTENSORE
- Julien BELLONE -

IL DIRIGENTE
- Luigi Pietro BIANCHETTI -

Allegato 1 - Planimetria catastale



Allegato 2 - Suddivisione mappali 208/AUA



LUIGI BIANCHETTI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 09/10/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO